

Ritardato pagamento: interessi di mora al 3,5%

Gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono determinati nella misura del 3,50 per cento in ragione annuale a partire dal 15 maggio 2017. Lo ha stabilito l'Agenzia delle Entrate con provvedimento del 4 aprile 2017. Il D.Lgs. n. 159/2015 ha previsto che il tasso di interesse sia determinato annualmente con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. Il provvedimento si fonda sulle determinazioni della Banca d'Italia, che ha stimato al 3,50 per cento la media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 1° gennaio 2016 - 31 dicembre 2016.

L'Agenzia delle Entrate ha fissato la **misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo**.

In base al D.P.R. n. 602/1973, decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo - escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi - si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato **annualmente** con decreto del Ministero delle Finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.

In ragione di ciò, con provvedimento del 27 aprile 2016, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo è stata fissata al 4,13% in ragione annuale.

Il D.Lgs. n. 159/2015 ha previsto che il tasso di interesse in questione sia determinato annualmente con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, e pertanto è stata interessata la Banca d'Italia, la quale ha stimato al 3,50 per cento la media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2016.

Di conseguenza l'Agenzia delle Entrate ha fissato - **con effetto dal 15 maggio 2017** - al 3,50% in ragione annuale la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo.

A cura della Redazione